

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**  
**STAGIONE AGONISTICA 2015 - 2016**



---

**C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 2**

Affisso all'Albo il 28/10/2015

**Pinna Andrea**

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Pallavolo Gallarate

**La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata**

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti il genitore dell'atleta Signor Pinna Davide e la società resistente

**rileva**

che l'atleta Pinna Andrea, con ricorso inoltrato in data 17/09/2015, conveniva la società ASD Pallavolo Gallarate innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di aver messo in mora la società in data 29/08/2015 per mancata sottoscrizione, da parte sua e dei suoi genitori, aventi la responsabilità genitoriale del minore, del tesseramento che lo avrebbe vincolato fino all'età di 24 anni, chiedendo alla società l'esibizione del modello F1;
- che in tale messa in mora venivano inseriti per conoscenza sia il Comitato Provinciale di Varese sia l'Ufficio Tesseramenti di Roma;
- di aver presentato ricorso in data 17/09/2015 ribadendo i contenuti della messa in mora non avendo ricevuto soddisfazione per le richieste formulate nella stessa dal sodalizio vincolante né dagli Organi Federali.

Si costituisce il sodalizio resistendo alla richiesta per i seguenti motivi:

- che l'atleta Pinna Andrea ha svolto per tutta la stagione attività agonistica per l'ASD Pallavolo Gallarate senza che lo stesso o i suoi genitori nulla abbiano avuto da obiettare in merito al tesseramento;
- che l'atleta ha fatto parte, nella stagione agonistica 2014/2015, della rappresentativa Provinciale di Varese;
- che la copia cartacea è stata smarrita nel corso del passaggio della documentazione tra la precedente dirigenza e l'attuale, avvenuta nel corso del 2015 come da denuncia presentata dalla società resistente alle competenti Autorità;

### **osserva**

- ai sensi dell'art. 24, 2° comma del R.A.T., allorché l'atleta tesserato sia minorenni, la modulistica relativa al tesseramento deve essere necessariamente sottoscritta sia dall'atleta che dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
- tale sottoscrizione è condizione determinante per l'omologa ai sensi dell'art. 25 e seguenti del R.A.T. L'art. 26 al 1° comma prevede che l'Ufficio Tesseramento deve rigettare l'omologa allorché difetti dei requisiti formali e sostanziali previsti nel R.A.T.;
- il 2° comma dell'art. 26 prevede che i provvedimenti di omologa o di rigetto dell'omologa possano essere impugnati dinanzi alla Commissione Tesseramento Atleti;
- che è compito e cura del sodalizio di conservare tutta la documentazione relativa al tesseramento per 5 anni, dal momento in cui questa non va più depositata presso l'Ufficio Tesseramento. Tale obbligo ed onere comporta a carico dell'associato un vero e proprio obbligo di custodia con la conseguenza che nel caso di contestazione, come si è verificato nella fattispecie, deve essere l'associato a provare che il modulo sia stato realmente sottoscritto dall'atleta e dai genitori, nel caso che lo stesso sia minore;
- che nella fattispecie tale prova non è stata raggiunta, né può essere giustificata la mancanza con la dichiarazione di smarrimento della modulistica, poiché se non altro tale smarrimento andava denunciato in epoca non sospetta, circostanza questa che non è avvenuta;
- che non risulta che l'obbligo di custodia sia venuto meno per fatti o circostanze indipendenti dalla volontà e dalla diligenza dell'associato. In conseguenza di ciò, la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte dei genitori dell'atleta minore, deve far ritenere tale documento come mai venuto ad esistenza e comporta quindi la nullità e/o l'inesistenza dell'omologa;

### **ritiene**

- che il ricorso presentato dall'atleta in effetti integri gli estremi dell'impugnativa previsti dal 2° comma dell'art. 26 allorché esplicitamente al primo punto dei motivi posti a fondamento parla di nullità o inesistenza di valido tesseramento e di dover esaminare il ricorso;

- che la mancata prova in ordine alla sottoscrizione da parte del genitore dell'atleta del modulo di primo tesseramento unitamente alla responsabilità che assume l'associato nei confronti della Federazione, attestando l'esistenza del modulo sottoscritto anche dai genitori dell'atleta minore, comporta certamente una violazione del R.A.T., che dovrà essere accertata dalla Procura Federale alla quale si rimettono gli atti del presente procedimento.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, dichiara sciolto il vincolo dell'atleta Pinna Andrea dalla società ASD Pallavolo Gallarate per nullità dell'omologa del tesseramento.

Dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti ed i provvedimenti disciplinari del caso.

Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dal ricorrente e l'incameramento di quella versata dalla società resistente.

Affissione all'albo 28 ottobre 2015

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente